

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

il D.P.R. 10.09.1982 n. 915 e il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 che dispongono in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO

che l'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 che prevedono la soppressione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e l'istituzione della relativa tariffa, per effetto dell'art. 1 comma 134 della L. n. 266/2005, è stata ulteriormente differita al 1° gennaio 2007;

CONSIDERATO

che nel comune di Seravezza l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani é disciplinata con regolamento approvato con delibera C.C. 12.05.1995 n. 26 modificata con delibere C.C. 30.09.1995 n. 60, 23.02.1996 n. 17, 31.10.1996 n. 113, 26.02.1997 n. 4 , 29.03.1999 n. 15, 17.03.2000 n. 9 , 07.03.2001 n. 17 , 28.02.02 n. 6 , 26.03.2003 n. 10, 04.05.2004 n. 6 e Del. C.C. n. 16 del 26.05.2005 che pertanto, salvo ulteriori proroghe, anche per l'anno 2006 continuerà a regolare il tributo in oggetto;

RAVVISATA

l'opportunità di apportare al citato regolamento ulteriori modifiche che si sono rivelate necessarie nell'ambito della ordinaria gestione del tributo, in modo particolare intervenendo nel modo che segue:

Sul sistema delle agevolazioni - all'art. 13 bis - specificazione delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni per reddito Isee, che si ritiene opportuno disciplinare per regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'at. 67 del D.Lgs. 507/1993 e in recepimento degli accordi siglati con i Sindacati di categoria per l'anno vigente;

Sull'efficacia delle riduzioni per particolare condizioni d'uso – all'art. 12, comma 2 – è opportuno riconoscere la decorrenza delle stesse con effetto dall'anno successivo, come previsto dall'art. 66, comma 5 del D.Lgs. n. 507/1993, anziché dal bimestre solare successivo, decorrenza così prevista per la sola denuncia originaria di occupazione;

DATO ATTO

che le modifiche introdotte si configurano come agevolazioni ed esenzioni collegate con l'art. 67 del decreto n. 507 che devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la cui copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

DATO ATTO

che per l'anno 2005 erano state accordate agevolazioni a favore di soggetti in condizioni economiche disagiate;

RITENUTO

anche quest'anno di dover intervenire a tutela delle medesime categorie e pertanto di ristabilire, secondo quanto concordato con le Associazioni Sindacali in data 24/03/2006 le soglie di accesso alle agevolazioni;

VISTA

la bozza di regolamento proposta dal Funzionario responsabile della gestione della tassa;

VISTO

il Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Legisl. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO

l'allegato referto dei pareri resi dai funzionari competenti ai sensi dell'art.49 del D.Legisl. n.267 del 18 agosto 2000;

con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Mutti e Pierotti) espressi e riscontrati per alzata di mano in pubblica adunanza dai n. 13 consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

1 - di apportare al regolamento per la disciplina della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani attualmente in vigore le modifiche di cui alla premessa, per le ragioni nella stessa evidenziate, che si sostanziano nelle modifiche al regolamento previgente all'articolo 13 bis "Agevolazioni per reddito" e all'art. 12, ultimo comma "Riduzioni per particolari condizioni d'uso";

2 - di approvare il testo di regolamento per la disciplina della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani proposto dal Funzionario responsabile della gestione del tributo come di seguito allegato, costituendo esso parte integrante e sostanziale di questa delibera;

3 - di dare atto che tale regolamento entrerà in vigore dal 1^a gennaio 2006 e da tale data sostituirà quello attualmente in vigore.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(approvato con delibera C.C. 12.05.1995 n. 26 modificata con delibere C.C. 30.09.1995 n. 60, 23.02.1996 n. 17, 31.10.1996 n. 113, 26.02.1997 n. 4, 29.03.1999 n. 15, 17.03.2000 n. 9, 07.03.01 n. 17, 28.02.2002 n. 6, 26.03.2003 n. 10, n. 6 del 04/05/2004 e n. 16 del 26.05.2005)

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, viene disciplinata nel comune di Seravezza l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

Art. 2

Limiti territoriali all'attivazione del servizio

Si rinvia espressamente a quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con del. C.C. 03.06.1962 n. 66 e modificato con del. C.C. 12.05.1995 n. 26 avente per oggetto le modalità di svolgimento del servizio, il quale, nell'individuazione delle zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero delle zone di estensione del servizio, precisa per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59 comma 1 del decreto n. 507 citato.

Nel medesimo regolamento sono altresì individuate le distanze massime e i criteri della determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti.

Gli occupanti ed i detentori di locali ed aree situati in zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa sono comunque tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati nei contenitori vicini a tali zone. Nel caso in cui la distanza dal contenitore più vicino sia superiore a 500 metri la tassa è ridotta del 70 per cento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del decreto n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Qualora il servizio di raccolta non sia svolto nella zona di residenza o di dimora o di esercizio o sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relativa alla distanza ed alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, da quantificarsi di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze fatte constatare dal contribuente, sentita la proposta dell'ufficio tecnico, comunque non superiore al 40 per cento, da accordarsi mediante sgravio del tributo già iscritto a ruolo.

Art. 3

Definizione dei rifiuti solidi urbani

Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22.

Sono considerati rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 2, lett. a, c, d, e ed f dell'art. 7 citato, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli indicati a titolo esemplificativo al n. 1, punto 1.1.1. lettera a della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, come stabilito dalla del. C.C. 30.06.1998 n. 29.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito dall'art. 63 del decreto n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso.

La tassa é ugualmente dovuta dal soggetto di cui al comma 1 nel caso che i locali e le aree siano concessi in locazione o in comodato per periodi limitati, temporanei o comunque inferiori all'anno.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 5

Presupposti della tassa ed esclusioni

La tassa é dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta é istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 decreto n. 507, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa é dovuta anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in condizioni obiettive di inutilizzabilità, purché la suddetta circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e sia debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

A titolo esemplificativo non sono soggetti alla tassa:

le parti degli impianti sportivi destinate ai soli praticanti;

i locali riservati ad impianti tecnologici in cui di regola non si abbia la presenza umana;

i locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;

i locali totalmente privi di mobili e di suppellettili e sprovvisti di luce, acqua, gas.

Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 62 comma 5 del decreto n. 507.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché rifiuti tossici o nocivi. Il contribuente che intende beneficiare dell'esclusione dalla tassa produrrà dichiarazione relativa all'utilizzo dei locali e delle aree ed alla loro superficie con indicazione delle parti dove i rifiuti citati sono prodotti, alla descrizione dei rifiuti stessi ed al sistema di smaltimento allegando copia dei registri di carico e scarico e dell'ultima scheda di rilevazione inviata alla regione o alla provincia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta una attività economica e professionale, la tassa é dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6

Riduzione per le attività produttive di rifiuti tossici speciali o nocivi

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie tassabile é quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività , ridotta al 20 per cento. A titolo esemplificativo rientrano in tali casi, salvo contraria dimostrazione offerta dal contribuente, le aree di carico e scarico ed i locali e le aree adibiti a deposito di materie prime o di semilavorati, dove si svolge abitualmente l'attività.

All'applicazione della riduzione indicata e all'individuazione in concreto della superficie non tassabile si procede a seguito di richiesta scritta dell'interessato corredata da planimetria, contratti o convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatture delle spese sostenute per lo smaltimento ecc.

Art. 7

Commisurazione della tassa

La tassa é commisurata in base alla quantità, alla qualità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento.

Le tariffe di ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La superficie tassabile é misurata al filo interno dei muri o del perimetro interno delle aree scoperte, trascurando le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato ed arrotondando al metro quadrato quelle superiori.

Art. 7 bis

Calcolo della superficie di locali pertinenziali e accessori e dei locali ed aree ad uso deposito o esposizione di insediamenti commerciali di beni non deperibili, artigianali ed industriali.

1 - E' computata in ragione del 50 per cento la superficie relativa ai locali ed aree specificamente elencati:

a - locali accessori e pertinenziali di civili abitazioni costituiti da pertinenze esterne e strutture precarie.

Per pertinenza esterna si intende il locale, la cui destinazione è a servizio o ornamento della cosa principale, distaccato dal complesso immobiliare costituente la cosa principale (a titolo esemplificativo il posto garage situato dirimpetto).

b - aree e locali di deposito e di esposizione di superficie superiore a mq 200 di attività industriali e artigianali

c - aree e locali di deposito e di esposizione di superficie superiore a mq 200 di attività di commercio di beni non deperibili.

Art. 8

Classificazione delle aree e dei locali tassabili

1. Le aree ed i locali tassabili sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie, articolate secondo omogenea potenzialità di rifiuti:

A1 - Teatri, cinema, sale da ballo, locali vari di intrattenimento e svago

A2 - Scuole pubbliche e private, associazioni, locali ed aree utilizzati per l'esercizio di attività sportive, limitatamente alla parte utilizzata dagli spettatori o ad uso servizi

A3 - Autorimesse, posteggi, magazzini, depositi, aree adibite al commercio di prodotti lapidei, locali ed aree adibite ad attività di autotrasporti, locali ed aree adibiti al commercio, in genere, di beni non deperibili che necessitano per loro natura di ampie superfici espositive, (commercio di mobili, commercio di autoveicoli e motoveicoli)

B1 - Campeggi

B2 - Esposizioni commerciali

C1 - Abitazioni

C2 - Alberghi, locande, pensioni

C3 - Collegi, convitti, ospedali, case di riposo, collettività in genere

D1 - Uffici pubblici, caserme

D2 - Gabinetti, studi professionali, uffici, istituti di credito, assicurativi

E1 - Stabilimenti industriali e artigianali

E2 - Negozi beni non deperibili, posteggi fissi commercio stessi beni aree pubbliche, distributori di carburanti

E3 - Posti mercato, banchi di vendita all'aperto beni non deperibili con utilizzazione temporanea

F1 - Pubblici esercizi, bar, negozi e botteghe artigiane che producono e commerciano beni deperibili escluso quelli rientranti nella cat. F3

F2 - Ristoranti e mense

F3 - Negozi frutta e verdura, fiori, pesce, posteggi fissi commercio stessi beni su aree pubbliche

F4 - Posti mercato, banchi di vendita all'aperto di beni deperibili con utilizzazione temporanea

ART. 9

Determinazione della tariffa

La tariffa della tassa é determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio individuato come ai sensi dell'art. 61, garantendo comunque la percentuale minima di copertura prevista.

Salva l'ipotesi di diversa disciplina di legge, all'aggiornamento delle tariffe deve provvedersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe dell'anno in corso.

Art. 10

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma 1 del decreto n. 507 é istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta gli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree di uso pubblico o aree gravate da sentieri di pubblico passaggio nell'ambito di attività commerciali e/o da manifestazioni di carattere politico, culturale, sportivo, folcloristico, fieristico, circense.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 77 del decreto n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per l'individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa é quella annuale divisa per 365 e maggiorata del 50 per cento, con arrotondamento delle cifre decimali per eccesso o per difetto.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria é applicata la categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti.

Art. 11

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio - Soppresso

Art. 12

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. E' accordata la riduzione della tariffa unitaria del:

33 per cento per le abitazioni con unico occupante;

25 per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66 comma 3 lett. B decreto n. 507;

25 per cento per i locali e aree scoperte diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ;

25 per cento per le abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi l'anno,

30 per cento per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal codice civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai due terzi di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 L. 09.05.1975 n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 gli interessati devono produrre apposita domanda al competente ufficio corredata da idonea documentazione. La decorrenza dell'agevolazione è con effetto dall'anno successivo.

Art. 13

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

gli edifici destinati ed aperti al culto ed altre attività connesse, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;

i locali annessi alle abitazioni e le pertinenze esterne utilizzate come ricovero di attrezzi agricoli da parte di soggetti iscritti o pensionati delle associazioni dei coltivatori diretti;

i locali e le aree utilizzati dal comune e da enti ad esso consorziati per lo svolgimento di attività istituzionali;

i locali e le aree utilizzati dalle ONLUS e dalle associazioni di volontariato che operano nel campo della cultura, del turismo, dello sport e del sociale in genere o che si attivano per la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche locali per lo svolgimento da parte delle stesse delle attività previste in statuto.

Art. 13 bis

Agevolazioni per reddito

1. E' stabilita l'esenzione della tassa per i locali di abitazione e per le loro pertinenze e accessori per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.

Si considerano in condizioni economiche disagiate i soggetti che percepiscano i redditi di seguito indicati:

A) PENSIONATI :

- 1) Famiglie con n. 1 solo componente : reddito Isee uguale o inferiore a € 9.480,00;
- 2) Famiglie con 2 o più componenti: reddito Isee uguale o inferiore a € 6.393,00.

B) GENITORE SOLO CON FIGLIO/I A CARICO:

Reddito Isee inferiore o uguale a € 7.280,00

C) LAVORATORI DIPENDENTI O PARASUBORDINATI, DISOCCUPATI, CASSAINTEGRATI E ASSIMILABILI (SOLO ESONERO TARSU):

Famiglie con reddito Isee inferiore o uguale a € 7.315,00

2. E' accordata la riduzione del 45 % della tassa per i medesimi locali di cui al punto che precede ai soggetti che possiedono redditi di modesta entità.

Si considerano in condizioni economiche di modesta entità i soggetti che percepiscano i redditi di seguito indicati:

A) PENSIONATI :

- 1) Famiglie con un n. 1 solo componente : reddito Isee tra € 9.481,00 e € 16.765,00
- 2) Famiglie con 2 o più componenti: reddito Isee tra € 6.394,00 e € 10.924,00.

B) GENITORE SOLO CON FIGLIO/I A CARICO

Reddito Isee superiore a € 7.281,00 e inferiore o uguale a € 10.924,00

C) LAVORATORI DIPENDENTI O PARASUBORDINATI, DISOCCUPATI, CASSAINTEGRATI E ASSIMILABILI (SOLO RIDUZIONE 45 % TARSU):

Famiglie con reddito Isee superiore a € 7.316,00 e inferiore o uguale a € 10.400,00

3. Condizioni comuni per l'accesso alle precedenti agevolazioni sono le seguenti:

- i contribuenti interessati ad ottenere queste agevolazioni dovranno presentare domanda sugli appositi moduli corredata dell'attestazione ISEE rilasciata da un CAAF od altro ente autorizzato riferita al reddito dell'anno precedente alla domanda.
- non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale
- non dichiarino redditi fondiari ,esclusi quelli della abitazione principale, superiori a 150 euro riferiti ad immobili che non siano stati oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti in data successiva all'ultimo accatastamento.
- La casa di abitazione non deve appartenere alla categoria catastale A7 – A8 – A9 abitazione in villini.
- il reddito deve derivare unicamente da pensione, lavoro dipendente e parasubordinato, assistenza INPS.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo sull'attestazione ISEE si fa riferimento all'apposito regolamento comunale.

I soggetti interessati ad ottenere le agevolazioni suddette dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno d'imposta di cui si vuole ottenere il beneficio, a pena di decadenza.

4. Con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile della gestione del tributo saranno determinate le modalità e recepiti i tempi per l'inoltro delle richieste e la modulistica necessaria. Sulle dichiarazioni rese l'Ufficio competente si riserva di effettuare i necessari e opportuni controlli.

Art. 13 ter Riduzioni

E' accordata la riduzione del 50 per cento della tassa ai titolari di attività economiche del territorio collinare di Seravezza (compresa la frazione di Ruosina che ricade all'interno del territorio) e ai Sindacati su tutto il territorio del Comune.

L'agevolazione spetta per i locali dove viene svolta l'attività e le loro pertinenze .

Art. 14 Agevolazioni per interventi tecnici

Ai soggetti che producano rifiuti avviati al riutilizzo e individuati in appositi atti normativi è accordata una riduzione fino al 50 per cento della tassa relativa alla superficie dove detti rifiuti si producono.

Onde ottenere tale riduzione gli interessati devono presentare una domanda diretta all'ufficio competente corredata da uno dei seguenti documenti:

formulario di identificazione che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore;

lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni trasfontaliere;

attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero e/o fatture comprovanti l'acquisizione dei rifiuti da parte dell'impresa consegnataria.

La riduzione é concessa a consuntivo, alla fine del periodo di imposta nel quale il recupero si é verificato ed è commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riutilizzo in rapporto all'attività espletata.

L'Ufficio si riserva di effettuare accertamenti per la verifica in concreto dei presupposti dichiarati dal contribuente.

Art. 15
Limite al cumulo delle riduzioni

In ogni caso le riduzioni che spettano al contribuente per effetto delle agevolazioni previste dal presente regolamento non possono superare cumulativamente il 50 per cento della tariffa applicabile.

Nel caso in cui tra le riduzioni di tariffa figurino quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento, il limite al cumulo è costituito dalla percentuale di tassazione indicata nell'articolo stesso.

Art. 16
Denuncia

I soggetti che detengono i locali o le aree scoperte assoggettabili a tassa devono entro il 20 gennaio presentare apposita denuncia. Essa, redatta su modello predisposto dal comune é consegnata all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta o spedita a mezzo di servizio postale; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro di spedizione.

La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale deve essere completa di tutti gli elementi atti a consentire all'ufficio competente di provvedere alla corretta liquidazione della tassa ed alla sua iscrizione a ruolo; essa ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Art. 17
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno debitamente accertata dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 18
Organizzazione degli uffici comunali

Al fine di consentire all'ufficio tributi una adeguata gestione della tassa l'ufficio stesso può richiedere dati utili per la gestione dei tributi ad uffici dell'ente o esterni ad esso.

L'ufficio tributi svolge inoltre le attività ed esercita i poteri previsti dall'art. 73 del decreto n. 507.

Art. 19
Sgravi e rimborsi

Gli sgravi ed i rimborsi della tassa accertati dall'ufficio tributi in caso di duplicazione, errore o eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, sono disposti dall'ufficio tributi entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto a seguito di cessazione dell'utenza denunciata o accertata nel corso dell'anno é disposto dall'ufficio tributi entro trenta giorni dalla denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che comunque dovrà essere presentata entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo del tributo.

In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso é disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme rimborsate é corrisposto l'interesse del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli sgravi ed i rimborsi sono disposti dal funzionario responsabile nominato a norma dell'art. 74 del decreto n. 507.

Art. 20 Accertamento

In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio tributi emette, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 comma 2 del decreto n. 507, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia l'ufficio tributi emette avviso di accertamento d'ufficio a pena di decadenza entro il quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché della motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o della agevolazione richiesta, l'indicazione della somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa ed altre penalità. Gli avvisi di accertamento devono altresì contenere l'indicazione dell'organo cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 21 Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, accessori e sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti in rettifica o d'ufficio notificati nei termini di cui all'articolo precedente, é iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari o straordinari da formare e consegnare al concessionario della riscossione a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello per il quale é dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale la predetta denuncia é prodotta ovvero l'avviso di accertamento é notificato.

Gli importi complessivi sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione della direzione regionale delle entrate. Tuttavia su richiesta del contribuente il funzionario responsabile può autorizzare per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico iscritto a ruolo; sulle somme il cui pagamento é differito si applicano gli interessi per ogni semestre o frazione di semestre. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli sarà riscosso in unica soluzione.

Ai sensi dell'art. 72 commi 4 e 5 del decreto n. 507 si fa espresso rinvio al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 ed al D.P.R. 28.01.1988 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 298 del R.D. 14.09.1931 n. 1175 e successive modificazioni, richiamato dal comma 6 del citato art. 72 del decreto n. 507, la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani é assistita da privilegio.

Art. 22
Contenzioso

Il contenzioso é disciplinato dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Art. 23
Sanzioni

Il sistema sanzionatorio é regolato da quanto previsto nei D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze con circolare 10.07.1998 n. 180/E eventualmente integrato da apposito regolamento comunale

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla direzione regionale delle entrate dei ruoli nei quali é effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Si applicano gli istituti dell'accertamento con adesione e del ravvedimento operoso, come disciplinati dalla legge e a livello comunale.

Le sanzioni sono ridotte ad un quarto in caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio.

Art. 24
Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del decreto n. 507 il comune designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro ufficio comunale.

Art. 25
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge emanate in materia, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.